

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BISORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1968

Istituzione in Prato di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di un Ufficio dell'industria, del commercio e dell'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 luglio 1862, n. 630, istituì « in tutto il Regno Camere di commercio ed arti per rappresentare presso il Governo e per promuovere gli interessi commerciali ed industriali », stabilendo che « la sede e la circoscrizione di ciascuna Camera » sarebbero state fissate « con decreto reale » (art. 1).

Caso per caso, dunque, si sarebbe provveduto a determinare sede e circoscrizione delle Camere. Era possibile, quindi, che fossero istituite Camere di commercio a circoscrizione *non provinciale*.

Ciò era perfettamente ragionevole dato che lo spontaneo fiorire delle attività commerciali — in relazione all'iniziativa dei singoli ed alle circostanze ambientali, estremamente varie in Italia — poteva esigere che, in riguardo a nuclei economici omogenei e rilevanti, fossero istituite Camere di commercio indipendentemente dalle circoscrizioni amministrative delle province.

\* \* \*

La legge 20 marzo 1910, n. 121, riordinò le Camere. Le denominò « Camere di commercio e industria ».

Nell'articolo 2 dispose che « con decreto reale » poteva modificarsi « la circoscrizione territoriale di dette Camere » ed anche, sentiti alcuni pareri, potevano sopprimersi o fondersi Camere ed istituirsi di nuove.

Restò dunque possibile l'esistenza di Camere di commercio a circoscrizione *non provinciale*.

L'articolo 4 della legge dichiarò che le Camere avevano « per iscopo di rappresentare presso il Governo gli interessi commerciali ed industriali del proprio distretto e di assicurarne e promuovere lo sviluppo, in armonia con quelli generali economici della Nazione ».

\* \* \*

Il regio decreto-legge 8 maggio 1924, numero 750, disciplinò nuovamente l'ordinamento delle Camere di commercio ed industria.

Confermò che esse rappresentano « gli interessi del commercio e dell'industria delle rispettive circoscrizioni ».

Cristallizzò le circoscrizioni elencandole in un allegato, dal quale risulta che numerose erano allora le Camere di commercio *non provinciali*.

\* \* \*

Con la legge 18 aprile 1926, n. 731, le Camere di commercio furono soppiantate dai « Consigli provinciali dell'economia », istituiti (come diceva il nome) « in ciascuna provincia » e aventi funzione non solo rispetto ai commerci ed all'industria, ma anche all'agricoltura. A tali « Consigli » furono preposti i prefetti.

Poi — con regio decreto-legge 16 giugno 1927, convertito nella legge 10 maggio 1928, n. 1027 — fu istituito in ogni provincia un ufficio governativo denominato « Ufficio provinciale dell'economia ». Questi uffici vennero destinati anche a funzionare « come uffici di segreteria dei Consigli provinciali della economia ». Le spese di tali « Uffici provinciali » furono poste « a carico del bilancio dei rispettivi Consigli ».

Consigli ed Uffici furono poi denominati « dell'economia corporativa » in base a legge 18 giugno 1931, n. 1178). E successivamente un testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, dispose:

— quanto ai Consigli: « rappresentano, in modo unitario ed integrale, gli interessi delle attività economiche delle rispettive provincie » e « sono enti pubblici » dotati di « personalità giuridica »;

— quanto agli Uffici: « sono uffici di Stato » e (fra l'altro) « funzionano da osservatori del movimento economico e sociale delle rispettive provincie ».

Tutto questo fu disposto quasi che si potessero, d'imperio, dividere in compartimenti, esattamente corrispondenti alle circoscrizioni amministrative provinciali, le strutture economiche della Nazione, che fino ad allora erano state realisticamente considerate nella loro articolazione geografica effettiva.

Per il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, i « Consigli provinciali » anzidetti si denominarono « delle corporazioni ».

\* \* \*

Il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sopprime « i Consigli

e gli Uffici provinciali dell'economia » e contemporaneamente dispose:

— « è ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una Camera di commercio, industria ed agricoltura che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della Provincia, ed esercita le funzioni ed i poteri demandate dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli della economia »;

— « in ogni capoluogo di provincia è ricostituito » parallelamente, per attività statali, « un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria il quale cura l'esecuzione degli atti . . . del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli son demandate dalle leggi ».

Varie improprietà formali sono rimproverabili a quel decreto. Quanto alla sua sostanza, merita rammarico il fatto che la « ricostituzione » delle Camere di commercio venisse disposta solo « in ogni capoluogo di provincia », conservandosi così l'inopportuna provincializzazione disposta, con uniforme automatismo, dalle leggi fasciste.

Fra le leggi postfasciste sulle Camere di commercio e gli Uffici provinciali del commercio merita, poi, ricordare:

— i decreti presidenziali 10 giugno 1955, n. 987 e 28 giugno 1955, n. 620, sul decentramento, coi quali furono attribuiti alle Camere di commercio poteri vari in materia di agricoltura e foreste e in materia di industria e commercio;

— la legge 26 settembre 1966, n. 792, con cui nella denominazione delle Camere e degli Uffici fu giustamente inserita la parola « artigiano », così come venne aggiunta nella denominazione del « Ministero dell'industria e del commercio »;

— la legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale delle Camere di commercio, legge che prevede un regolamento finora non emanato.

\* \* \*

Ma è tempo, ormai, di riconoscere che vari enti, uffici e servizi oggi accentrati, con pigro

meccanicismo, nei soli « capoluoghi di provincia » occorrono invece, talora, anche in altre città, per peculiari loro caratteristiche.

E in conseguenza occorre, per ossequio alla Costituzione, intervenire perchè — siano, o no, conservate le Province in essa previste e ne vengano, o no, costituite delle nuove in futuro — si decentrino intanto, nel presente, le pubbliche attività che esigono di venire svolte in talune città « non capoluogo ».

La vigente Costituzione, infatti, « riconosce e promuove le autonomie locali »; vuole che si attui nei servizi statali « il più ampio decentramento amministrativo »; e vuole che la Repubblica adegui « i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze della autonomia e del decentramento ». Vuole cioè, in sostanza, che — siccome lo Stato esiste per il popolo e non viceversa — le pubbliche attività si svolgano in aderenza alle concrete esigenze locali, anzichè secondo accentramenti a base teoretica più che realistica.

È contrario, dunque, allo spirito e al dettato della Costituzione il fatto che attorno ai « capoluoghi di provincia » (dei quali essa neppure fa cenno) si coaguli e cristallizzi — in modo uniforme e senza deroghe: cioè senza alcun riguardo a speciali esigenze locali — la distribuzione anche di funzioni e servizi che invece Stato ed enti posson talora e debbono, per l'utilità delle popolazioni, svolgere in altri luoghi quando ciò concretamente occorra.

\* \* \*

Per quel che riguarda, in particolare, le Camere di commercio non è più tollerabile che, senz'alcuna eccezione, esse esistano *esclusivamente* nei « capoluoghi di provincia », come volle il fascismo.

Esistono casi particolarissimi, e quello di Prato è il più vistoso, in cui è evidentemente inammissibile, alla luce della Costituzione e di fronte alla realtà, che le imponenti attività di un centro economico famoso — avente una sua distinta individualità, eterogenea rispetto alla restante provincia cui oggi appartiene, importante tanto da esigere indubbiamente un sistema autonomo di

organi camerali e statali (come si dimostrerà) — restino confuse con altre attività economiche, rispetto alle quali non sono legate da alcun organico rapporto strutturale; e vengano addirittura (come talora accade) sacrificate in favore delle attività incentrate nel capoluogo, nonostante la buona volontà degli organi ed uffici che ivi operano, diretti quasi esclusivamente da persone là residenti e assorbite dalle cure che i problemi del capoluogo richiedono.

Bisogna invece — democraticamente e realisticamente — riconoscere qual'è, in effetti, il multiforme svolgersi delle attività economiche in Italia. E bisogna ammettere che ad un complesso qual'è quello di Prato, cui si riferisce il presente disegno di legge, non può negarsi l'organizzazione camerale e burocratica della quale abbisogna ed alla quale ha democratico titolo a provvedere con gli elementi locali — notevolissimi — di cui dispone.

\* \* \*

Va escluso d'altra parte che — per soddisfare le necessità, ora illustrate, di un complesso com'è quello di Prato — possan bastare « Uffici staccati » o « Sezioni » della Camera di commercio o dell'Ufficio provinciale.

Tali uffici hanno potere limitato e perciò, anche quando funzionano bene, non sono in grado di affrontare a fondo le svariate necessità che un complesso economico a sè stante, e poderoso come quello di Prato, presenta. Quelle necessità invece son tali — per la natura dell'ambiente in cui esse via via sorgono — che esigerebbero di venir affrontate istituzionalmente, momento per momento, da una Camera di commercio autonoma, aventi propri organi direzionali scelti *in loco*: e, parallelamente, da un Ufficio pratese dell'industria, commercio e artigianato.

È da aggiungere che, quando una Camera di commercio esistesse in Prato, le entrate camerali provenienti dal complesso pratese (nel 1967, per esempio, i proventi dell'imposta camerale nei Comuni del mandamento di Prato ammontarono a ben L. 237.817.091) non si confonderebbero con quelle dell'in-

tera provincia fiorentina per aver poi destinazione indistinta a favore di tutta quella provincia. Sarebbero invece amministrati dalla Camera pratese ed erogati per le necessità pratesi: il che sarebbe conforme a logica ed a giustizia, avendo il complesso pratese una sua spiccata individualità ed organicità.

Bisogna in conclusione riconoscere, a proposito del complesso pratese, che — quando in una circoscrizione *amministrativa* provinciale vi sono due ambienti *economici* richiedenti ciascuno, per il suo carattere e la sua importanza, un assetto camerale e burocratico suo proprio — conviene regolarli con un sistema *dualistico* (tipo Austria-Ungheria) e non pretendere di costringerli invece ad una forzosa disciplina unitaria, che fatalmente è ingiusta, disorganica, irta di contraddizioni, confusioni, contrasti e può operare solo insufficientemente e malamente.

\* \* \*

Per costituire nuove Camere di commercio e nuovi Uffici dell'industria, commercio e artigianato occorre una legge. E perciò col presente disegno di legge il proponente chiede che il Parlamento, con vigile realismo e con doveroso ossequio all'articolo 5 della Costituzione, detti in tal senso una legge a favore di Prato.

Nel chiederla fa presente che, al termine della precedente legislatura, l'individualità vigorosa del complesso territoriale pratese — alla quale s'intreccia la sua individualità economica — venne dal Parlamento riconosciuta quando esso concesse a Prato l'istituzione di un suo Tribunale (v. legge 1° marzo 1968, n. 198).

Se, infatti, Prato fosse non altro che un grosso e operoso settore del complesso provinciale che ha il suo centro in Firenze l'istituire a Prato un Tribunale sarebbe stato assurdo quanto l'istituirlo in un settore periferico della provincia di Roma.

Un Tribunale, invece, in tanto è concepibile (com'è chiaro) in quanto una civica collettività presenti una sua individualità autonoma e sue speciali caratteristiche richiedenti organi a sè stanti.

Come il quarto Parlamento repubblicano riconobbe, mesi fa, l'individualità di Prato concedendole il Tribunale, così oggi il proponente si augura che il quinto Parlamento repubblicano gliela riconosca concedendo a Prato la Camera di commercio e il parallelo Ufficio governativo dell'industria, commercio e artigianato, che ad un sistema *economico* a sè stante, e vigorosissimo, qual'è quello pratese, occorrono quanto occorreva il Tribunale ad un mandamento popoloso e *civicamente* individualizzato qual'è quello pratese.

\* \* \*

Circa i caratteri dell'economia pratese e, in genere di Prato, va tenuto presente quanto segue.

L'industria laniera è la principale attività di Prato e del suo territorio da tempi remoti. Già nel secolo XI vi esistevano gualchiere e tessitori. Nel XIII son ricordati panni « di Prato » (per esempio in un rendiconto della Pia de' Tolomei). Nei secoli XIV e XV l'Arte della lana primeggiò in Prato e i traffici del Datini vi lasciarono, per i posteri, un archivio di fama mondiale. Quando poi l'industria laniera decadde e si spense altrove, in Prato sopravvisse per riprender vigorosa alla fine del secolo XVIII e nel XIX.

Pietro Leopoldo dedicò attenzioni al primato industriale che Prato aveva in Toscana ed alle promettenti sue esportazioni di berretti alla levantina nei paesi mussulmani.

Sotto l'Impero napoleonico venne istituita a Prato, con decreto 29 agosto 1808, una « Camera consultiva di Arti e Manifatture ». Nello stesso periodo Prato ebbe uno dei tre Tribunali di commercio che furono istituiti in Toscana (un altro era a Firenze ed uno a Livorno).

Oggi Prato è il centro industriale più importante della Toscana; il centro laniero più importante dell'Italia centro-meridionale; il più importante centro dei commerci e lavorazioni degli stracci e della lana rigenerata nell'intero mondo (come il pratese Malaparte rilevò in una sua pagina scintillante e profonda).

Nel 1955 l'illustre statistico Livio Livi notò che Prato è « la città d'Italia in cui lo

spirito d'iniziativa individuale raggiunge la massima diffusione nella massa di popolazione operante ». In tutta Italia, infatti, c'era allora una frequenza media di 14 aziende per ogni 1.000 abitanti. A Milano ed a Torino quella frequenza giungeva al 20 ed al 21 per mille. A Prato oltrepassava il 24 per mille.

Le esportazioni pratesi di tessuti di lana ascesero nel 1965 a Kg. 77.000.000, per un valore di lire 113.400.000.000. Nello stesso anno le esportazioni inglesi di tessuti di lana furono di Kg. 23.000.000, quelle giapponesi di Kg. 12.281.818, quelle francesi, di chilogrammi 6.140.909. *Bastarono* cioè le esportazioni pratesi a far dell'Italia la *maggior*e esportatrice, nel mondo, di tessuti di lana.

Ma — oltre all'industria laniera — fioriscono in Prato anche industrie chimiche, meccaniche, eccetera.

Circa 1.000 aziende industriali operano in Prato (quasi tutte medie e piccole); migliaia sono le aziende artigianali e commerciali.

Fiorentine pure è l'agricoltura.

Nel 1965 venne calcolato che — considerando tutte le categorie di operatori economici e di lavoratori occupati in Prato e nelle zone limitrofe — esse complessivamente constatavano di circa 74.000 componenti così ripartiti:

- 40.000 nell'industria, di cui 35.000 in quella tessile;
- 15.000 nell'artigianato, di cui 12.000 nella tessitura;
- 9.000 nel commercio;
- 8.000 nell'agricoltura;
- 2.000 nelle altre attività.

\* \* \*

L'importanza del poderoso complesso economico pratese è resa manifesta dal fatto che, fra gli Uffici imposte dirette di tutta Italia, quello di Prato — secondo dati forniti dal Ministero delle Finanze per il 1964 — risultò al diciannovesimo posto per gettito, in valore assoluto, delle imposte erariali permanenti ed al tredicesimo posto per gettito delle medesime *pro capite*.

Operano in Prato una decina di banche, che hanno un vastissimo giro d'affari.

Le comunicazioni danno luogo, in Prato, a movimenti fortissimi.

Il movimento postale mensile del solo ufficio principale della città (senza cioè tener conto delle succursali, eccetera) è di circa 100.000 raccomandate, 20.000 telegrammi, 90 mila espressi, 1.100.000 pezzi ordinari, 30 mila pacchi. Il movimento a danaro è di circa lire 1.500.000.000 ogni mese.

Alla stazione principale di Prato nel 1967 giunsero 13.491 carri merci e ne partirono 7.468 (di cui 3.223 TIF).

Il movimento degli autoveicoli — e particolarmente degli autotreni, autocarri, eccetera, specie per le esportazioni — è eccezionalmente intenso. Nel 1967 le auto circolanti nel comune di Prato furono circa 27.500 e quelle circolanti nel mandamento circa 34.500 (intere provincie hanno meno di 10.000 auto!); gli autotreni furono circa 3.500.

Pure nel 1967 gli abbonamenti telefonici furono ben 17.700 nel Distretto di Prato (Distretto che *non* comprende *tre Comuni* del mandamento mentre include *parte di un Comune* estraneo al mandamento). Tale Distretto è oggi il terzo della Toscana per numero di apparecchi e il *secondo* per « densità telefonica ». In questi giorni vi è stato impiantato un servizio telefonico (il « numero 187 ») che fino a poco fa esisteva solo nei capoluoghi di regione ed è stato recentemente esteso ai capoluoghi di provincia.

Esiste in Prato una delle 19 sedi italiane della Italcable: riceve ogni mese circa 5100 telegrammi e ne trasmette circa 4.500.

I posti TELEX ebbero nel 1967 in Toscana 230 canali funzionanti, di cui ben 80 presso aziende pratesi.

\* \* \*

Per popolazione oggi Prato è la *prima* fra le città italiane « non capoluogo di provincia »; il *terzo* Comune della Toscana, il *quarto* dell'Italia centrale (vien subito dopo Roma, Firenze e Livorno): al 31 dicembre aveva infatti 134.207 abitanti iscritti all'anagrafe. Vi risiedono, in realtà, circa 140.000 abitanti.

Altri 46.000 circa risiedono negli altri Comuni del suo mandamento.

Nel 1967 Prato fu, per incremento di popolazione, il decimo Comune d'Italia in via assoluta (+ 4.134), il terzo in percentuale (+ 3,1 per cento).

\* \* \*

A proposito dell'individualità di Prato (cui già si è fatto cenno) va notato che Prato ha sempre avuta, fin dalle sue origini, ed ha oggi, un'individualità tutta propria, marcata da peculiari caratteri, ben distinta e diversa da quella delle vicine città di Firenze e Pistoia.

Nel Medio evo Prato fu Comune libero fino al 1351.

Ha una propria Diocesi.

Ha una propria Cassa di risparmio con 12 succursali, che è fra le più antiche d'Italia (venne fondata nel 1830), è *indipendente* da quella di Firenze ed aveva al 31 dicembre 1967 un capitale amministrato di quasi 51 miliardi di lire.

Ha una propria Unione industriale, che fu costituita prima che quella di Firenze ed è *indipendente* da quella di Firenze.

Ha una propria Unione commercianti, che è *indipendente* da quella di Firenze.

Hanno sede in Prato associazioni artigianali che sono *indipendenti* da quelle di Firenze.

\* \* \*

In considerazione di tutto quanto sopra, resta ben comprensibile come sia profondamente sentita, in Prato, la necessità di una Camera di commercio *autonoma* che — affiancata da un Ufficio industria, commercio e artigianato sedente pure in Prato — presieda alle importantissime attività economiche pratesi; tanto più che queste, prevalentemente laniere (come si è detto), sono del tutto distinte da quelle fiorentine, le quali hanno ben altri caratteri (com'è noto).

Gli operatori economici pratesi giustamente aspirano a non restar più oltre intruppati con quelli fiorentini, avendo troppi interessi distinti dai loro. E quelle aspirazioni sono condivise dall'intera cittadinanza.

Il sottoscritto se ne fa interprete e chiede al Parlamento che:

tenendo presente l'articolo 5 della Costituzione, che vuol adeguata la legislazione « alle esigenze dell'autonomia e del decentramento »;

valutando con freddo realismo i caratteri che fanno del complesso economico pratese un *unicum* cui necessita un adeguato trattamento;

istituisca in Prato una Camera di commercio e, accanto ad essa, un Ufficio della industria, commercio e artigianato.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È istituita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Prato. Essa svolgerà nei Comuni di Prato, Vaiano, Vernio, Cantagallo, Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano e Calenzano tutte le funzioni che la legge attribuisce alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

### Art. 2.

È istituito in Prato un Ufficio dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Esso

svolgerà nei Comuni indicati nell'articolo 1 le funzioni che la legge attribuisce agli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Art. 3.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorribili:

1) per regolare equamente la ripartizione — fra la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze e quella di Prato — del patrimonio che oggi appartiene alla prima e degli oneri che la gravano;

2) per disciplinare — ai fini del buon adempimento delle funzioni spettanti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed agli Uffici provinciali della industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè ai fini di un equo trattamento dei loro dipendenti per i quali l'istituzione della Camera e dell'Ufficio di Prato potesse aver effetti particolari — ogni rapporto fra le due Camere e i due Uffici anzidetti, anche rispetto ad altri Uffici governativi; e particolarmente i rapporti concernenti:

a) il compimento di funzioni che possano richiedere svolgimento unitario nell'intero territorio dell'attuale provincia di Firenze;

b) la consegna dalla Camera di Firenze a quella di Prato degli atti riguardanti la circoscrizione di quest'ultima, e dall'Ufficio provinciale di Firenze a quello di Prato degli atti riguardanti tale circoscrizione;

c) l'eventuale passaggio di dipendenti dalla Camera di Firenze a quella di Prato e dall'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Firenze all'analogo Ufficio di Prato.

#### Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Ufficio dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Prato entreranno in funzione due mesi dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 3, sieno state o no emanate le norme ivi autorizzate.